



Comune di Loro Piceno

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 52 DEL 26-04-2023

Oggetto: MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 80/2021 E S.M.I.

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di aprile alle ore 20:00, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

Paoloni Robertino	SINDACO	P
MUCCI FABRINA	VICE SINDACO	A
PISANI FABIO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Ercoli Pasquale

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paoloni Robertino in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del procedimento;

Ritenuto di deliberare in merito alla sua approvazione;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla propria competenza deliberativa per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE LA PROPOSTA di deliberazione n. 52/2023, avente ad oggetto: "MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 80/2021 E S.M.I."

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che riveste il presente atto e con successivi voti unanimi favorevoli resi in forma palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, dichiara il presente atto **immediatamente eseguibile**.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- l'art. 89, comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti pubblici dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli Enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91, comma 1 del sopra citato D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce quanto segue: *"gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 che testualmente recita:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento al le unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Viste in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 22/03/2023, avente ad oggetto: “Adozione del piano integrato di attività e organizzazione PIAO (art. 6 D.L. n. 80/2021)”, il quale sostituisce una serie di piani che in precedenza le amministrazioni erano tenute ad approvare separatamente, comprensivi del piano della programmazione dei fabbisogni di personale, di cui alla richiamata normativa;

Richiamato il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, ad oggetto: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* e, nello specifico, l'articolo 6, comma 7, il quale prevede: *“In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”*;

Visto l'art. 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, da ultimo novellato dall'art. 3, comma 2-bis, del Decreto Legge 11 Gennaio 2023, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 Marzo 2023, n. 21, il quale prevede, al comma 3, la possibilità di stabilizzare il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli enti locali dei crateri dei sismi del 2002,2009,2012 e 2016.

Richiamato l'art. 10 comma 11-ter del D.L. 198 del 29/12/2022, successivamente convertito in legge, il quale stabilisce che: *“All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto in fine, il seguente periodo: “In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del PIAO, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno del personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160”*;

Vista la necessità di provvedere alla stabilizzazione di n. 3 (tre) unità di personale attualmente in servizio presso questo Ente con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per gli adempimenti

post sisma 2016, ex art. 50 bis del Decreto Legge n. 189/2016, che hanno maturato, o che matureranno entro il 31.12.2023, i requisiti richiesti; nello specifico n. 2 unità nell'area dei Funzionari EQ e n. 1 unità nell'area degli Istruttori;

Vista:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22/02/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 08/03/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2023 (art.169 D. Lgs. N. 267/2000);

Ritenuto, pertanto, di modificare, nei termini espressi, il programma triennale fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025, approvato con atto di Giunta Comunale n. 141 del 28/12/2022 e ora confluito nel PIAO, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 22/03/2023 Sezione 3;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico Enti Locali";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. - D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Dato atto che in forza di quanto disposto dall'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, gli organi di revisione contabile devono accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che, a tale scopo, il Revisore dell'Ente vi ha espresso parere favorevole alla presente proposta di deliberazione;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1. DI APPROVARE la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e quale motivazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.

2. DI MODIFICARE, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato con propria deliberazione di G.M. n. 31 del 22/03/2023, nella Sezione 3 –Piano triennale dei fabbisogni del personale relativamente all’Allegato “B” prevedendo la stabilizzazione di n. 3 unità di personale attualmente in servizio presso questo Ente con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ex art. 50 bis del Decreto Legge n. 189/2016, le quali hanno maturato o matureranno, entro il 31.12.2023, i requisiti richiesti; nello specifico n. 2 unità nell’area dei Funzionari EQ e n. 1 unità nell’area degli Istruttori.
3. DI DEMANDARE al servizio personale gli eventuali ulteriori adempimenti necessari all’attuazione del presente atto, dando atto che l’onere della spesa prevista per le future stabilizzazioni sarà assunto a carico del bilancio dello Stato.

Infine si propone alla Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione di

DELIBERARE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 ,1 comma del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

IL RESPONSABILE del III Settore

(Robertino Paoloni)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1 comma del D.Lgs. n.267/2000 si esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e sotto il profilo della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE del III Settore

(Robertino Paoloni)

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Paoloni Robertino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ercoli Pasquale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il giorno _____ è stato pubblicato nel sito web istituzionale, all'albo pretorio on line di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Marco Cudini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ilperché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

[] La presente deliberazione diverrà esecutiva ildecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267)

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ercoli Pasquale

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ercoli Pasquale
